

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

## 11<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro, previdenza sociale)

---

**Seduta n. 313**

### INTERROGAZIONI

24° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 12 MAGGIO 2005

---

**Presidenza della vice presidente PILONI**

**I N D I C E****INTERROGAZIONI**

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 3, 6, 8 e <i>passim</i>
BRAMBILLA, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali</i> . . . . .	3, 6, 8
* PIZZINATO ( <i>DS-U</i> ) . . . . .	5, 8, 11
ALLEGATO ( <i>contiene i testi di seduta</i> ) . . . . .	13

---

N.B.: Gli interventi contrassegnati con l'asterisco sono stati rivisti dall'oratore.

*Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-Unità Socialista: Misto-SDI-US; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.*

*I lavori hanno inizio alle ore 14,50.*

#### INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

Sarà svolta per prima l'interrogazione 3-01752, presentata dal senatore Pizzinato e da altri senatori.

BRAMBILLA, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. In relazione all'interrogazione in oggetto, la sede INAIL di Bergamo ha rilasciato certificazioni positive di esposizione alle polveri di amianto a favore di circa 1.200 lavoratori della società Dalmine e la Guardia di Finanza, su segnalazione della procura della Repubblica di Bergamo che ha attivato indagini nell'ambito del procedimento penale n. 4780/03, ha ritenuto non conformi 340 certificati emessi dalla predetta sede INAIL. Dei suddetti certificati, nel corso del 2003, la Guardia di Finanza ne ha trattiene 246 e restituiti per irregolarità 94.

Un riesame da parte dell'INAIL ha poi portato alla rettifica di 21 provvedimenti, determinata da saltuarietà nello svolgimento delle attività esposte a rischio amianto in reparto compreso nell'atto di indirizzo, in due casi; da correzione dei *curricula vitae* effettuate dal funzionario INAIL in 15 casi; da indicazioni di mansioni non previste nell'atto di indirizzo in tre casi e di impresa non interessata dall'atto di indirizzo in un caso.

Nel mese di luglio 2004, la sede di Bergamo ha adottato ulteriori 49 provvedimenti di rettifica a seguito di apposite informative della Guardia di Finanza relative a 73 lavoratori. A seguito delle opposizioni inoltrate dagli interessati per il riesame dei casi presso la sede provinciale di Bergamo è stato costituito un gruppo di lavoro, con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali provinciali, che ha prodotto il seguente risultato: per 20 lavoratori sono stati annullati i provvedimenti di rettifica del luglio 2004 e ripristinate integralmente le precedenti dichiarazioni di esposizione al rischio amianto; per tre lavoratori vi è stato il ripristino parziale della precedente dichiarazione di esposizione a rischio amianto; per sette lavoratori si è in attesa di ulteriore documentazione; per nove lavoratori è in corso l'esame della documentazione prodotta. Si rende noto che i dieci lavoratori rimanenti non hanno presentato istanza di revisione prestando, così, acquiescenza ai provvedimenti di rettifica. Per quanto riguarda, infine, il procedimento penale, il giudice del tribunale di Bergamo ha fissato l'udienza preliminare in camera di Consiglio per il prossimo 5 luglio.

I provvedimenti di rettifica si basano su riscontrate irregolarità inerenti la documentazione prodotta: ad esempio, i *curricula* a volte sono stati rilasciati da persone che non ricoprivano cariche all'interno della ditta, altre volte corretti a penna dal responsabile del personale, altri ritrattati dal datore di lavoro oppure riguardanti mansioni non previste nell'atto di indirizzo.

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo, accogliendo la richiesta del pubblico ministero, ha predisposto il rinvio a giudizio di sette imputati (cinque sindacalisti, un funzionario dell'INAIL e un dirigente della Dalmine).

Vorrei ricordare che, per effetto del decreto interministeriale del 27 ottobre 2004, i lavoratori interessati possono fare domanda all'INAIL, entro il 15 giugno 2005, per ottenere l'eventuale riconoscimento dell'esposizione all'amianto avvenuta entro il 2 ottobre 2003; inoltre, ai lavoratori che sono stati esposti all'amianto per periodi ultradecennali soggetti all'assicurazione obbligatoria gestita dall'INAIL si applicano i benefici previdenziali previsti dal previgente regime, cioè il coefficiente moltiplicativo di 1,5 del periodo di esposizione, ai fini sia della determinazione delle prestazioni pensionistiche sia della maturazione del diritto di accesso alle medesime.

Inoltre, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge n. 269 del 2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326 dello stesso anno, e della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004), l'INPS ha fornito le istruzioni applicative con le circolari n. 195 del 18 dicembre 2003 e n. 54 del 19 marzo 2004.

Relativamente al riconoscimento dei benefici pensionistici per lavoro svolto con esposizione all'amianto in favore di soggetti ai quali, in deroga alla nuova disciplina, continua ad applicarsi la disciplina previgente, va precisato che il comma 6-*bis* dell'articolo 47 del citato decreto legge n. 269 fa salve le previgenti disposizioni per i lavoratori che si trovavano, al 2 ottobre 2003, data di entrata in vigore del decreto-legge medesimo, in situazioni individuate dallo stesso comma 6-*bis*. Inoltre, il comma 132 dell'articolo 3 della legge n. 350 del 2003 fa salve le disposizioni previgenti alla predetta data del 2 ottobre 2003 anche in favore dei lavoratori esposti all'amianto per più di dieci anni entro tale data, per i quali non ricorrono le condizioni di cui al citato comma 6-*bis*.

In presenza, quindi, delle condizioni richieste dalla legge, le competenti sedi provvedono a riconoscere i benefici pensionistici previsti dalla legge n. 257 del 1992 e successive modificazioni, in favore dei lavoratori contemplati dai citati commi 6-*bis* e 132. Pertanto, per l'attribuzione del beneficio in parola, ai fini delle prestazioni pensionistiche, le competenti direzioni territoriali dell'INPS operano sulla base della certificazione rilasciata da detto istituto.

Con riferimento alla questione specifica relativa alla sospensione dei trattamenti pensionistici ai lavoratori esposti all'amianto, l'INPS ha rappresentato che, negli ultimi mesi, per alcuni ex dipendenti dell'azienda Dalmine Spa, la sede INAIL di Bergamo ha trasmesso delle rettifiche re-

lative ad alcune attestazioni di periodi di esposizione all'amianto, già rilasciate dal predetto ente.

In ottemperanza, dunque, a quanto stabilito dalla summenzionata legge, l'INPS è tenuto ad applicare i benefici pensionistici in base alle attestazioni che sono rilasciate dall'INAIL. Pertanto, il riesame effettuato dall'INPS delle posizioni dei beneficiari è un atto dovuto, in conseguenza della nuova documentazione acquisita da tale ente. Dei soggetti interessati, alcuni avevano già avuto la concessione dei trattamenti pensionistici. In seguito a tale riesame e quindi al disconoscimento totale o parziale di esposizione all'amianto, per 15 casi è stato annullato il provvedimento di concessione del trattamento pensionistico perché è venuto meno il requisito contributivo minimo previsto per l'erogazione del trattamento pensionistico. Tuttavia tre persone hanno successivamente raggiunto il requisito per la pensione di anzianità e quindi a costoro è stato già possibile liquidare altra pensione con nuova decorrenza; per 13 casi si è provveduto alla ricostituzione della pensione poiché è stato ridotto l'importo del trattamento pensionistico.

\* PIZZINATO (*DS-U*). Desidero ringraziare il sottosegretario Brambilla per la puntuale risposta alle interrogazioni. Mi dichiaro parzialmente soddisfatto della risposta data all'interrogazione 3-01752.

Anzitutto vorrei fare una premessa: è evidente che, essendo oramai trascorsi 12 anni dal divieto di estrazione e di utilizzo dell'amianto, molti impianti non esistono più e non esistono neppure le relative documentazioni. Questo però non può avere come conseguenza il fatto che si perdano i benefici previdenziali spettanti ai lavoratori a seguito dell'esposizione all'amianto, che si configurano come veri e propri diritti soggettivi. Ritengo peraltro, come mi sembra di avere colto nelle parole del Sottosegretario, che vi sia uno sforzo in tal senso, coinvolgendo anche soggetti diversi rispetto a quelli indicati nei decreti legislativi o nei decreti ministeriali attuativi.

Per quanto riguarda la società Dalmine, onorevole Sottosegretario, lei ha fatto con dettaglio riferimento ai diversi casi. Ebbene, mi permetto di sottolineare che vi sono delle contraddizioni rispetto a casi posti in discussione sia dalla Guardia di finanza, sia in qualche altro caso da parte della magistratura che sta indagando. Ci troviamo in presenza di processi inerenti anche a rapporti di lavoro che si sono modificati: infatti, in una certa fase delle relazioni tra imprese e tra parti sociali si è pervenuti alla determinazione che i lavoratori che svolgevano particolare attività di manutenzione (mi riferisco in particolare alla manutenzione o a interventi nei forni fusori con le coperture in amianto), dopo una lunga vertenza sindacale che riguardò non solo la Dalmine, fossero assunti, diventando quindi dipendenti delle società di gestione degli impianti siderurgici. Il fatto che le società che appaltavano questi lavoratori siano scomparse (quelle imprese non esistono più e in qualche caso non esista, addirittura, è più un riferimento ad esse) non può avere come conseguenza la perdita dei diritti per il lavoratore. Voglio fare un esempio in concreto, che conosco bene per-

ché a quei tempi svolgevo attività sindacale in Lombardia: vi era un accordo che riportava l'elenco dei lavoratori che, a partire dal 1° giorno del mese successivo, diventavano a tutti gli effetti dipendenti della Dalmine, cessando il rapporto lavorativo con la precedente società; ebbene, non è possibile che questi soggetti risultano come dipendenti in quell'elenco e poi non sia loro concesso il riconoscimento dell'esposizione all'amianto. In qualche caso è intervenuta la correzione di questo mancato riconoscimento ma per altri la questione è ancora aperta. Il fatto che quei nominativi figurino nell'elenco anagrafico dei lavoratori a cui si applica l'accordo rende evidente a mio avviso il precedente rapporto che avevano con la Dalmine e conseguentemente la loro esposizione all'amianto. Mercoledì prossimo avrà luogo un nuovo incontro, a quanto mi risulta, presso la prefettura di Bergamo per esaminare alcuni di questi casi, e credo che sia importante, tenuto anche conto delle considerazioni che svolgeva il Sottosegretario, pervenire in via conclusiva a definire i diversi aspetti poiché vi sono stati momenti di tensione molto drammatica.

È bene ricordare che si tratta di lavoratori che si sono trovati senza occupazione, senza pensione, senza stipendio, in disparità di condizione pur svolgendo le stesse mansioni. Mi permetto di sollecitare, onorevole Sottosegretario Brambilla, la conclusione di questa troppo lunga vicenda che pesa sull'insieme delle città di Bergamo, e Dalmine con un approccio che tenga conto dei mutamenti degli assetti societari che, ribadisco, non possono ricadere come conseguenza sui lavoratori per il solo fatto che in qualche in qualche caso non esiste più l'anagrafe. Lo dico anche in considerazione del fatto che ultimamente si registra, diversamente da quanto avveniva in passato, un incremento dei lavoratori colpiti da mesotelioma pleurico. Conseguentemente, onorevole Sottosegretario, apprezzo la sua risposta, ma mi dichiaro solo parzialmente soddisfatto.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-02013, presentata dal senatore Pizzinato e da altri senatori.

BRAMBILLA, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. L'interrogazione 3-02013, presentata dal senatore Pizzinato e da altri senatori, concerne l'applicazione, nei confronti dei lavoratori marittimi, del decreto ministeriale 27 ottobre 2004, emanato ai sensi dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326.

Più precisamente, la questione attiene alla procedura di certificazione dell'esposizione all'amianto per i lavoratori marittimi, quale presupposto indispensabile ai fini del riconoscimento dei benefici previdenziali. Come noto, ai sensi dell'articolo 47 della predetta normativa la sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto sono accertate e certificate dall'INAIL, secondo le modalità di cui all'articolo 3, mediante la produzione da parte del lavoratore del *curriculum* lavorativo rilasciato dal datore di lavoro.

Considerata la particolare disciplina del contratto di lavoro dei marittimi, le organizzazioni sindacali del settore trasporti hanno formulato l'ipotesi di sostituire il *curriculum* lavorativo, utile ai fini del riconoscimento dell'esposizione all'amianto, con l'estratto matricolare rilasciato dalla capitaneria di porto. A seguito dell'emanazione del citato decreto interministeriale, le organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, Uiltrasporti e Federmar hanno sottoposto all'attenzione di questa Amministrazione la problematica relativa alla procedura di accertamento dell'esposizione all'amianto, ai fini della fruizione dei benefici previdenziali per i lavoratori marittimi, in considerazione della peculiarità del settore.

Con nota del 7 febbraio 2005, si è provveduto a chiedere agli enti interessati (INAIL, INPS ed IPSEMA) di far conoscere le proprie valutazioni tecniche sulla proposta avanzata dalle predette organizzazioni sindacali. Al riguardo, l'INPS e l'IPSEMA si sono espressi, in linea di massima, favorevolmente. L'INAIL, pur attestandosi sulla posizione dei predetti istituti, ha evidenziato la difficoltà di pervenire, sulla scorta delle informazioni contenute nei predetti estratti matricolari, all'accertamento sulla effettiva esposizione del personale marittimo ad una delle attività elencate nell'articolo 2, comma 2, del menzionato decreto ministeriale 27 ottobre 2004.

Su tale aspetto di criticità, si è ritenuto di procedere ad un ulteriore approfondimento tecnico, anche perché nel contempo era stata presentata un'altra interrogazione parlamentare alla Camera dei deputati ed una risoluzione, da me approvata, di cui successivamente parlerò.

In data 12 aprile 2005 ha avuto luogo una riunione con i rappresentanti del Ministero della difesa-Stato Maggiore della Marina, della Direzione generale per l'attività ispettiva e degli enti interessati (INPS, INAIL e IPSEMA). In tale occasione è emerso che le informazioni attualmente contenute nello stato matricolare, sebbene esaustive ai fini delle erogazioni previdenziali da parte dell'INPS, non consentono però – come del resto aveva anticipatamente rilevato l'INAIL – la verifica della effettiva adibizione, in modo diretto e abituale, ad una delle attività lavorative comportanti l'esposizione all'amianto di cui al citato articolo 2, comma 2, del decreto interministeriale del 2004.

Unitamente a tale aspetto, in considerazione della peculiarità che connota lo svolgimento delle attività dell'equipaggio in seno alle unità navali interessate nella loro struttura, fino al 1994, da impiego di amianto, sono state evidenziate perplessità sulla puntuale individuazione dei marittimi utilizzati, entro i prefissati limiti di tempo e di valore, in una delle attività tassativamente indicate dall'articolo 2, comma 2, del decreto in argomento, per effetto del coinvolgimento ambientale dell'intero equipaggio.

In attesa di definire le richieste procedure di accertamento di esposizione all'amianto per il settore in argomento, con nota del 27 aprile 2005, è stata fatta richiesta all'INAIL, all'INPS e all'IPSEMA di dare ampia diffusione alla circostanza che, al fine di evitare la decadenza del diritto ai benefici previdenziali, rileva la data della presentazione dell'istanza, pre-

vista per il 15 giugno 2005, potendo gli stessi presentare successivamente il richiesto *curriculum* lavorativo.

Aggiungo che circa tre settimane fa ho approvato la risoluzione presentata dall'onorevole Rosato e da altri deputati e, ai soli fini di consentire alle persone in questione di presentare la domanda, abbiamo dato istruzione agli enti di poter acquisire la domanda anche solo con l'estratto matricolare rilasciato dalla capitaneria di porto, e non con il *curriculum*. Quindi, tutti i lavoratori in questione hanno la possibilità di presentare la domanda entro il termine previsto, scaduto il quale restano le riserve, che peraltro abbiamo già evidenziato, sulla possibilità di identificare non tanto il tempo per cui sono stati impiegati nelle navi quanto la tipologia di esposizione.

Abbiamo pertanto risolto il primo e più rilevante problema, ossia consentire la presentazione della domanda.

\* PIZZINATO (*DS-U*). Onorevole Sottosegretario, mi dichiaro soddisfatto di questa sua risposta. Infatti, considero importante l'informazione fornitaci poiché con il percorso che lei ha indicato e con quella circolare a cui lei ha fatto riferimento si mettono in condizione i lavoratori, se non altro, di presentare la domanda prima che scada il termine del prossimo 15 giugno. Mi permetto di sottolineare che era implicito nella sua esposizione un fatto emerso recentemente, con molta evidenza, in una conferenza nazionale organizzata dall'IPSEMA proprio relativamente agli esposti all'amianto nel settore marittimo: è evidente che l'unica fonte di accertamento dei rapporti di lavoro, così come avviene per quanto riguarda la previdenza, non può che essere il registro marittimo. Credo però che si debba compiere un passo in avanti, proprio alla luce del fatto che si arriva alla presentazione della domanda attraverso un confronto tra le parti sociali, come richiesto dai sindacati dei marittimi CGIL, CISL e UIL e come richiesto della stessa IPSEMA, e l'INAIL al fine di emanare degli atti d'indirizzo. Anche per il settore marittimo si sanno quali sono i luoghi di lavoro su una nave, quali sono le diverse tipologie, dove si è esposti e dove non si è esposti all'amianto: una cosa è essere fuochisti, altra cosa è essere sul tetto della nave o essere addetti alla carica e scarica dell'amianto.

In questo senso, dunque, esprimo un apprezzamento positivo per la risposta ed auspico, partendo dall'impostazione data, che sia possibile compiere i passi necessari per arrivare ad una conclusione sulla base di quelle che sono le possibilità, stante le caratteristiche del settore, di indicare i criteri con i quali gli istituti (INAIL, INPS, IPSEMA) devono procedere nell'esame delle domande.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-02014, presentata dal senatore Pizzinato e da altri senatori.

BRAMBILLA, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. In relazione all'interrogazione n. 3-02014, avente ad oggetto la situazione di esposizione all'amianto presso le aziende ex Enichem ed ex



Montedison Dipi di Crotona, giova ricordare che l'esposizione generica a fibre di amianto è cosa diversa rispetto al livello di esposizione che riconosce al lavoratore il diritto ai benefici previdenziali. In quest'ultimo caso l'esposizione deve essere non inferiore a 100 fibre per litro, intesa però come media annuale ponderata sulle otto ore lavorative.

Pertanto non è sufficiente la semplice presenza, anche se accertata, di materiali contenenti amianto sul luogo di lavoro per accedere ai benefici previdenziali ma è determinante il livello di esposizione, e tale valutazione presuppone necessariamente una conoscenza delle operazioni potenzialmente a rischio, delle figure professionali addette, della durata e della frequenza delle stesse. Questo motivo indusse, alla fine del 1995, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali a definire, con l'accordo dell'INPS, nonché dei rappresentanti sia dei datori di lavoro che dei lavoratori, una specifica procedura amministrativa di applicazione della legge nel cui ambito fu attribuito all'INAIL l'incarico di verificare e attestare, con criteri e modalità stabiliti e concordati *ad hoc*, la ricorrenza della esposizione.

Tale procedura, formalizzata in apposite direttive dell'INPS e dell'INAIL con l'approvazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, prevede che il datore di lavoro rilasci un *curriculum* lavorativo contenente l'indicazione delle mansioni, reparti e periodi di attività del lavoratore e l'INAIL accerti, attraverso propri organismi tecnici regionali (consulenze tecniche per l'accertamento del rischio professionale) e certifichi per quali mansioni, reparti e periodi il lavoratore è stato esposto all'amianto.

Dopo che nel 2000 la procedura originaria è stata modificata l'INAIL, oltre a continuare a rilasciare certificati a seguito di accertamenti tecnici delle proprie CON.T.A.R.P., su disposizioni del Ministero del lavoro ha iniziato a rilasciare certificati a seguito di atti di indirizzo ministeriali contenenti indicazioni su mansioni, reparti e periodi di esposizione all'amianto. Le modalità operative, quindi, sono cambiate e l'INAIL rilascia certificati di esposizione incrociando le indicazioni contenute negli stessi atti di indirizzo con le mansioni, reparti e periodi attestate nei singoli «*curricula*» lavorativi che continuano a dover essere rilasciati dai datori di lavoro.

Il decreto interministeriale del 27 ottobre 2004, di attuazione dell'articolo 47 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito nella legge n. 326 del 2003 che rappresenta il nuovo quadro di riferimento normativo in materia di benefici previdenziali per lavoratori esposti all'amianto, richiama, relativamente ai lavoratori ex dipendenti di imprese cessate o fallite e irreperibili, le linee di indirizzo, formulate dal Ministero del lavoro, con nota del 4 aprile 1997, che demandano agli Ispettorati regionali e provinciali del lavoro il compito di reperire tutti i possibili elementi informativi riguardanti le aziende cessate o irreperibili, sia in loro possesso, come ispezioni, autorizzazioni dei contratti di appalto, sia attivandosi presso le cancellerie dei tribunali, onde conoscere la ragione sociale, il settore di attività, la data di inizio e cessazione delle aziende fallite, sia richiedendo l'ausilio delle prefetture e delle camere di commercio.

Per quanto riguarda le due aziende citate dall'interrogante, ex Enichem ed ex Montedison Dipi di Crotona, l'INAIL ha effettuato tutti i possibili accertamenti per verificare se esistano le condizioni per certificare per i lavoratori delle due fabbriche l'esposizione minima all'amianto. Le indagini effettuate, però, non sono state fruttifere sia perché tutta la documentazione tecnica è andata distrutta (prima da un incendio sviluppatosi nel 1993 e poi dall'alluvione che ha colpito Crotona nell'ottobre del 1996, così come risulta dai verbali di accesso della Guardia di Finanza) sia, e soprattutto, perché le domande per il riconoscimento dei benefici sono state presentate alla fine degli anni Novanta con gli impianti in gran parte smantellati.

I lavoratori, cui fa riferimento il senatore Pizzinato e che hanno avuto il riconoscimento di un'esposizione significativa all'amianto, erano occupati in una ditta, i cui archivi non sono andati distrutti, che si occupava di manutenzioni dei materiali contenenti amianto nonché dello smaltimento dello stesso.

Tuttavia, considerata la delicatezza del caso e la rilevanza sociale che esso riveste, anche recentemente sono state poste in essere una serie di iniziative, con il coinvolgimento di altri organismi pubblici, quali i Vigili del fuoco (questa è una novità), l'INPS, l'ASL, la Direzione provinciale del lavoro e la Provincia, volte a reperire la documentazione mancante, e delle quali si attende l'esito. In particolare, in data 29 aprile ultimo scorso, è stato definito, dal punto di vista di valutazione tecnica del rischio, il caso della ditta Guffanti che ha effettuato attività di smantellamento e rimozione dal 1995 al 2004. Ai lavoratori richiedenti il beneficio previdenziale sarà inviato il certificato positivo o negativo dall'amministrazione della sede INAIL di Crotona entro il corrente mese di maggio.

Giova ricordare che, per effetto del decreto interministeriale del 27 ottobre 2004, i lavoratori interessati possono fare domanda all'INAIL, entro il 15 giugno 2005, per ottenere l'eventuale riconoscimento dell'esposizione all'amianto avvenuta entro il 2 ottobre 2003. Ai lavoratori che sono stati esposti all'amianto per periodi ultradecennali soggetti all'assicurazione obbligatoria gestita dall'INAIL, si applicano i benefici previdenziali previsti dal previgente regime, cioè il coefficiente moltiplicativo di 1,5 del periodo di esposizione, ai fini sia della determinazione delle prestazioni pensionistiche sia della maturazione del diritto di accesso alle medesime.

Infine, sulla base dell'atto ispettivo abbiamo interessato il Ministero della salute, il quale ha comunicato che i dati epidemiologici relativi alla popolazione residente nel Comune di Crotona documentano – ahimè – un incremento statisticamente significativo della mortalità per tumore maligno della pleura; questo è un indicatore indiretto dell'incidenza del mesotelioma pleurico, già evidenziato nel decennio 1988-1997. Nel periodo in esame, infatti, sono stati osservati 10 casi contro i 2,67 attesi in base ai tassi di mortalità della Regione Calabria. Il Comune di Crotona va, dunque, considerato come un sito prioritario per la conduzione di un'indagine epidemiologica sul mesotelioma.

Dal punto di vista dell'individuazione delle cause, in base ad una relazione tecnica redatta dall'ASL di Crotone, vengono ricostruite le pregresse modalità di esposizione all'amianto nel polo industriale di Crotone ed in particolare negli impianti chimici della Montedison (successivamente Enichem).

Evidenzio che il lavoro è stato condotto nonostante l'impossibilità di risalire ai *curricula* essendo stati tutti distrutti, e nonostante lo smantellamento degli impianti. L'evidenza dei tassi di mortalità è tale per cui abbiamo incaricato tutti di procedere alla ricostruzione degli stessi. Nelle zone dove i tassi di mortalità erano addirittura inferiori alla media regionale, non è stato compiuto lo stesso lavoro.

Queste sono le novità che stiamo cercando di applicare per venire incontro a situazioni obiettivamente di grande disagio.

\* PIZZINATO (*DS-U*). Lei stesso, onorevole Sottosegretario, ha illustrato la situazione e io mi dichiaro parzialmente soddisfatto della sua risposta. I dati che ha citato, di cui ero già in possesso, essendo stato a Crotone, sull'incidenza percentuale del mesotelioma pleurico, che ha causato un numero di morti superiore in percentuale a quello di altre realtà, indicano che i lavoratori addetti nei due stabilimenti in questione sono stati esposti all'amianto.

È evidente che l'alluvione che ha colpito Crotone nel 1996 e l'incendio che si è sviluppato nel 1993 hanno distrutto tutta la documentazione tecnica, ma non hanno cancellato i nomi dei lavoratori, i reparti in cui hanno lavorato e per quale periodo, in quanto esistono il libretto di lavoro e la registrazione. Proprio per il fatto che si tratta di un territorio nel quale hanno operato l'Enichem ed altre imprese e dove si è registrato un numero elevato di persone colpite da mesotelioma pleurico, è importante giungere rapidamente ad una soluzione. Occorre sostenere uno sforzo straordinario in una realtà dove eventi naturali hanno alterato tutte le condizioni necessarie alla conservazione della relativa documentazione. Spero si possa pervenire in termini brevi alla conclusione di tutta la vicenda.

Onorevole Sottosegretario, mi permetta di formulare in conclusione un auspicio. Il periodo previsto dalla legge finanziaria per emanare il decreto attuativo nonché le circolari applicative da parte dell'INAIL e dell'INPS, è stato molto più lungo di quello originariamente ipotizzato. Da circa un mese si è nelle condizioni di avere a disposizione tutte le indicazioni normative ed attuative sia ministeriali che dei due istituti principali. Poiché si tratta di aspetti che si trascinano – mi riferisco a quelli previdenziali – da circa 15 anni (da 13 anni è stata definita la legge), ritengo realistico che il Ministero possa concludere la questione, attraverso le procedure che ritiene più opportune (ne abbiamo viste tre relative a tre realtà che presentano profonde diversità e specificità). Ricordo che decine di migliaia di domande sono state ormai presentate, essendo il 15 giugno il termine ultimo per la presentazione. Occorre porsi come obiettivo che, entro la fine dell'anno, gli istituti previdenziali ed assicurativi, se del caso anche con atti propri o di indirizzo o attraverso altre forme, si mettano nelle con-

dizioni di avere sul territorio nazionale una risposta conclusiva; ciò affinché si possa giungere, nell'arco di un decennio, alla totale e definitiva eliminazione dell'amianto sul territorio nazionale e ad una adeguata tutela sanitaria, di natura sia preventiva che curativa.

Al di là delle diversità di valutazione, in questi anni sono stati compiuti molti passi in avanti, per cui reputo davvero importante esaminare entro la fine di quest'anno l'insieme delle domande presentate dai lavoratori interessati. Ricordo che sono trascorsi ormai tredici anni dal giorno in cui è stato vietato l'utilizzo dell'amianto.

Infine, per quanto riguarda le attività di bonifica ancora in corso delle diverse fattispecie di amianto (mi riferisco al cemento amianto, alle fibre di amianto e via dicendo), non esistono – a mio parere – adeguate indicazioni per le imprese a ciò deputate, anche alla luce dei drammatici risvolti del passato, in merito alle misure di sicurezza da adottare per tutelare i dipendenti che espletano tali compiti.

È necessario, quindi, compiere ulteriori passi in avanti e auspico che ciò avvenga. Con l'impegno di tutti i soggetti occorre operare al fine di concludere, entro il corrente anno, tutte le pratiche relative agli aspetti previdenziali.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

*I lavori terminano alle ore 15,30.*

ALLEGATO

**INTERROGAZIONI ALL'ORDINE DEL GIORNO**

PIZZINATO, MUZIO, MALABARBA, BATTAFARANO, PAGLIARULO, PIATTI, MACONI, RIPAMONTI, CADDEO, LONGHI, GRUOSSO, BATTAGLIA Giovanni, VITALI, GASBARRI. – *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

lo scorso anno, con il decreto-legge n. 269/03 e la legge n. 350/03, si sono modificate le normative della legge n. 257/92, riguardanti i trattamenti previdenziali di decine di migliaia di lavoratori già esposti all'amianto del settore privato, ed estesi ai lavoratori dei settori pubblici;

fra l'altro i commi 5 e 6 dell'art. 47 del decreto-legge, convertito dalla legge n. 326/03, stabiliscono: «5) I lavoratori che intendono ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1, compresi quelli cui è stata rilasciata certificazione dall'INAIL prima del 1° ottobre 2003, devono presentare domanda alla sede INAIL di residenza entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto interministeriale di cui al comma 6, a pena di decadenza del diritto agli stessi benefici. 6) Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;

con la legge n. 350/03, al comma 132 dell'art. 3, si precisa che: «In favore dei lavoratori che abbiano già maturato alla data del 2 ottobre 2003 il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modifiche, sono fatte salve le disposizioni previgenti alla medesima data del 2 ottobre 2003 (...). Restano valide le certificazioni già rilasciate dall'INAIL»;

il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Brambilla, rispondendo in Commissione lavoro del Senato il 14 luglio 2004 all'interrogazione 3-01597, dopo aver illustrato l'attività svolta per l'attuazione delle norme sopra richiamate – come risulta dal resoconto della Commissione lavoro del Senato – «(...) precisa quindi che lo schema di decreto in questione è stato firmato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 1° luglio 2004 e trasmesso al Ministero dell'economia per l'acquisizione della controfirma»;

a tutt'oggi – benché siano trascorsi oltre 12 mesi dall'emanazione del decreto-legge n. 269/03 – non è stato ancora emanato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il decreto con le modalità attuative, con la conseguente determinazione di incertezze negli istituti preposti, insicurezza, tensioni e

forti preoccupazioni in decine di migliaia di lavoratori privati e pubblici già esposti all'amianto;

contemporaneamente in questi mesi e settimane a decine e decine di lavoratori già dipendenti della società Dalmine (Bergamo) è stata revocata, a distanza di due – tre anni dalla fruizione, la pensione di cui alla legge n. 257/92 – con conseguente cessazione di rapporti di lavoro – in base alle certificazioni sull'esposizione all'amianto emesse dall'INAIL di Bergamo;

l'INAIL di Bergamo ha comunicato a decine e decine di lavoratori la modifica delle certificazioni dallo stesso emesse negli scorsi anni, con la conseguenza che detti lavoratori si trovano ora nella drammatica situazione di essere privi di un'occupazione e senza la prestazione pensionistica;

le certificazioni dell'INAIL di Bergamo, sopra richiamate, furono rilasciate negli scorsi anni ai lavoratori della società Dalmine dopo gli incontri presso il Ministero del lavoro con le organizzazioni sindacali, l'azienda, i competenti uffici INAIL e l'emanazione degli atti di indirizzo (i quali definivano le mansioni ed i reparti riguardanti l'esposizione all'amianto),

gli interroganti chiedono di sapere:

quali siano i motivi per i quali il Ministro del lavoro, di concerto con quello dell'economia, non ha ancora emanato il decreto attuativo dell'art. 47 della legge n. 326/03;

se e quali iniziative il Governo ed i Ministri interessati intendano adottare per dare attuazione alle norme relative alle prestazioni previdenziali riguardanti i lavoratori, privati e pubblici, già esposti all'amianto di cui alle leggi n. 326/03 e n. 350/03, art. 3;

per quali motivi la sede INPS di Bergamo sospenda i trattamenti pensionistici mensili a decine e decine di lavoratori, fuoriusciti dal lavoro, perché riconosciuti già esposti all'amianto sulla base di certificazioni INAIL emesse negli scorsi anni.

Considerata infine la drammatica situazione in cui si trovano decine e decine di lavoratori ex dipendenti della società Dalmine, nonché le loro famiglie, i quali sono fuoriusciti dal lavoro ed ora è stata revocata loro la pensione, si chiede altresì di sapere se il Ministro del lavoro – come sollecitato dagli amministratori locali, dai parlamentari nonché al Prefetto di Bergamo – non ritenga di convocare urgentemente presso il Ministero un incontro con la direzione della società Dalmine, i sindacati dei lavoratori e le amministrazioni locali, al fine, in attesa delle conclusioni delle indagini in corso, di riassumere i lavoratori a cui è stata revocata la pensione.

(3-01752)

PIZZINATO, PIATTI, BUDIN. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

la *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 17 dicembre 2004 ha pubblicato il decreto del Ministero del lavoro del 27 ottobre 2004, attuativo dell'art. 47

del decreto-legge n. 269/2003 e successive modifiche, che, tra l'altro, estende i benefici, previsti dalla legge n. 257/92 per i lavoratori esposti all'amianto, anche ai lavoratori non assicurati presso l'INAIL e tra gli stessi i lavoratori marittimi;

per i lavoratori marittimi iscritti all'assicurazione obbligatoria presso l'IPSEMA, stante le caratteristiche dei rapporti di lavoro e la cessazione dell'attività di molte compagnie marittime, la documentazione richiesta, da allegare alla presentazione della domanda per fruire dei benefici previdenziali, è di difficile se non impossibile reperimento, come hanno evidenziato le segreterie nazionali dei sindacati dei lavoratori marittimi, con la lettera al Ministero del lavoro dell'11 gennaio 2005;

le segreterie di FILT-CGIL, FIT-CISL, UIL-Trasporti segnalano che i lavoratori marittimi sono disciplinati da una legislazione speciale in materia di rapporti di lavoro; pertanto tutte le informazioni richieste dal *curriculum* di cui all'art. 3 sono regolarmente annotate, per ogni imbarco e sbarco, sul Libretto di Navigazione;

tali annotazioni hanno pieno valore di ufficialità, tant'è che sono assunte dall'INPS, quale base documentale, per l'accertamento dei periodi di navigazione utili ai fini pensionistici; conseguentemente si ritiene che la presentazione dell'Estratto Matricolare, rilasciato dalle competenti Capitanerie di Porto, possa adeguatamente sostituire la dichiarazione dell'azienda di cui all'allegato 2 del decreto ministeriale,

si chiede di sapere:

se rientri fra gli intendimenti del Ministro in indirizzo emanare delle disposizioni integrative per la presentazione delle domande, specifiche e riguardanti i lavoratori marittimi;

se, come proposto dalle Segreterie Nazionali dei sindacati dei lavoratori dei trasporti, si ritenga opportuno emanare disposizioni che «consentono ai lavoratori marittimi di sostituire la dichiarazione di cui all'allegato 2 del decreto ministeriale 27 ottobre 2004, con copia dell'Estratto Matricolare regolarmente rilasciato dalle competenti Capitanerie di Porto, ovvero fotocopie autenticate del Libretto di Navigazione»;

se, al fine di accelerare la presentazione delle necessarie documentazioni e l'esame delle domande, il Ministro non ritenga opportuno emanare specifici «atti di indirizzo» per particolari, specifiche attività lavorative.

(3-02013)

PIZZINATO, PIATTI, IOVENE. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso:

che l'ex Enichem ed ex Montedison Dipi di Crotone era un grande stabilimento di produzione e di utilizzo di sostanze chimiche di varia natura;

che, come in altri stabilimenti e produzione della medesima società in altre parti d'Italia, ha impiegato per motivi legati alla produzione grandi quantitativi di amianto;

che per tale impiego diversi lavoratori sono stati colpiti da malattie asbesto-correlate e fra questi alcuni sono morti;

considerato:

che la legge 257/92 all'articolo 13, comma 8, e successive modifiche ha stabilito che i lavoratori che sono stati esposti all'amianto per almeno dieci anni hanno diritto ad ottenere i benefici previdenziali nella misura stabilita;

che oltre 1000 lavoratori dell'ex Enichem ed ex Montedison Dipi hanno presentato domanda di riconoscimento di tali benefici in relazione alla loro ultradecennale esposizione all'amianto;

che solo 4 lavoratori dell'indotto hanno avuto il riconoscimento dall'INAIL, mentre altri 14 l'hanno ottenuto per vie legali;

che per gli addetti agli stessi reparti dello stabilimento di Crotone, presenti in altri siti industriali ex Enichem, tali benefici previdenziali sono stati concessi, creando gravi iniquità di trattamento;

che tale disparità di trattamento è ancora più palese nei numeri, dato che nella media nazionale l'INAIL ha accolto favorevolmente circa il 55% delle domande pervenute, mentre per la zona del Crotonese tale percentuale è dello zero per cento;

che invece l'INAIL, che in via amministrativa doveva certificare l'esposizione, ha risposto indiscriminatamente a tutti in senso negativo senza fare le opportune e dovute indagini, motivando tale suo atteggiamento con la mancanza di documentazione ufficiale, andata distrutta nell'alluvione che ha colpito Crotone nell'ottobre del 1996;

che, al contrario, i lavoratori interessati sono in possesso ed hanno presentato documentazione rilasciata dalla A-USL territoriale, che ha controllato le operazioni di bonifica dell'amianto;

che tale attività di smantellamento e rimozione di materiale contenente amianto ha comportato la rimozione di un quantitativo corrispondente a 441.110 chilogrammi, effettuata dall'anno 1995 all'anno 2004 dalle ditte Guffanti Gestione Appalti S.p.A., con sede a Milano in via Leopardi, 23, e MO.SMO.DE di Cannavale Giuseppe, con sede in Crotone nella zona industriale Papaniciaro, e che altro materiale contenente amianto è tuttora presente nello stabilimento,

che inoltre in uno dei reparti più interessati, quello della produzione di fosforo giallo elementare, il manuale operativo definito dall'azienda ex Enichem diventata Ausidet, la cui prima edizione risale al luglio 1986, fa riferimento all'impiego costante e massiccio di amianto puro in fibretta da impiegare in operazioni giornaliere inerenti la marcia dello stesso impianto, oltre ad altri materiali costituiti principalmente da amianto e di cui nello stesso manuale si consiglia l'uso nelle operazioni di manutenzione, ed anche di carattere protettivo (tute, guanti, mascherine, ecc.) in amianto, che dovevano indossare i lavoratori addetti;

che è provato che la fibretta, usata in modo massiccio e quotidiano, veniva ripresa da un ventilatore che la volatilizzava per convogliarla nel camino, sprovvisto di sistema di abbattimento polveri, e quindi veniva im-



messa nell'atmosfera circostante con conseguente ricaduta nello stesso stabilimento e nelle aree limitrofe;

che ancora altri documenti rappresentati da bolle di consegna individuano l'acquisto di amianto da parte dello stabilimento, si veda fra i tanti ad esempio la bolla di consegna n. 134223 di cui all'ordine del 3.12.79, che descrive la consegna di 4.140 chilogrammi di fibra di amianto lunga tipo 4 M, a fronte di un ordine di ben 8.000 chilogrammi;

considerando infine che i dati riportati rendono evidente il grande impiego di amianto cui erano sottoposti i lavoratori, che peraltro non erano stati informati dei rischi cui erano sottoposti né godevano delle attrezzature e degli interventi preventivi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956; per quanto non fosse stabilito alcun livello di soglia, i lavoratori erano esposti a quantitativi ben maggiori di 100 fibre/litro per le ore di lavoro svolte,

gli interroganti chiedono di sapere:

per quali ragioni l'INAIL non abbia svolto le dovute e necessarie indagini atte ad appurare l'esposizione dei lavoratori ed a certificarne l'esposizione all'amianto, costringendoli a defatiganti ricorsi per via legale, anche nella considerazione che il criterio che recentemente ha stabilito il decreto ministeriale per definire l'esposizione dei lavoratori poteva e doveva essere già da tempo utilizzato dall'ente certificatore;

se e quali provvedimenti, conseguentemente, i Ministri in indirizzo intendano adottare per fare riconoscere in tempi brevi, visto il lungo periodo trascorso senza ottenere risposte soddisfacenti, i lavoratori della ex Enichem ed ex Montedison esposti all'amianto per oltre 10 anni;

se rientri tra gli intendimenti del Ministro della salute promuovere, tramite l'Istituto Superiore di Sanità, un'indagine epidemiologica sui lavoratori dell'ex Enichem ed ex Montedison di Crotona per verificare quali e quanti lavoratori si siano ammalati e quali e quanti siano morti per essere stati esposti all'amianto in quegli stabilimenti;

se rientri tra gli intendimenti del Ministro della salute chiedere all'Assessorato alla Sanità della Regione Calabria di attivare la A-USL del territorio di Crotona al fine di istituire il registro degli ex esposti all'amianto e di sottoporre a sorveglianza sanitaria gratuita i lavoratori, al fine di limitare le presumibili morti dei prossimi anni, individuando sul nascere tali patologie;

se il Ministro del lavoro non reputi necessario, considerato che l'alluvione del 1996 ha distrutto tutta la documentazione riguardante i lavoratori ex Enichem ed ex Montedison, definire ed emanare un atto di indirizzo per facilitare le modalità di certificazione degli ex esposti all'amianto finalizzate ad ottenere i benefici della legge 257/92.

(3-02014)





